

Testo vigente:	Proposta di modifica:
<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Soggetto passivo e soggetto gestore della struttura ricettiva</p> <p>1. Il soggetto passivo d'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta residente nel Comune di Pisa. 2. Il soggetto responsabile dell'effettuazione dei versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta.</p>	<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Soggetto passivo e soggetto gestore della struttura ricettiva</p> <p>1. Il soggetto passivo d'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta residente nel Comune di Pisa. 2. Il gestore della struttura ricettiva è il responsabile del versamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento.</p>
<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Art. 5-bis Registrazione dei dati</p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva registra il numero dei soggiornanti e dei pernottamenti, anche se esenti, con rendicontazione mensile sul portale telematico a tal fine messo a disposizione dal Comune. L'accesso al portale avviene tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). 2. I gestori sono tenuti alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardano i cinque anni precedenti a quello in corso.</p>	<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Art. 5-bis Registrazione dei dati</p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva registra il numero dei soggiornanti e dei pernottamenti, anche se esenti, con rendicontazione mensile sul portale telematico a tal fine messo a disposizione dal Comune. La rendicontazione mensile deve essere autenticata, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono realizzati i pernotti, tramite l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). 2. I gestori sono tenuti alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardano i cinque anni precedenti a quello in corso.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Dichiarazioni</p> <p>1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva trasmette alla S.E.P.I. S.p.a. la dichiarazione annuale, riferita all'anno precedente, nella quale sono indicati, con dettaglio mensile, il numero dei soggiornanti, il numero dei pernottamenti e, rispetto a questi ultimi, il numero di quelli esenti, che hanno avuto luogo presso la propria struttura. 2. La dichiarazione è trasmessa telematicamente attraverso il portale di cui all'art. 5-bis mediante una procedura di validazione/conferma dei dati registrati nel corso dell'anno precedente. In caso di impossibilità dell'inoltro telematico è ammessa la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Dichiarazioni</p> <p>1. La dichiarazione annuale deve essere presentata cumulativamente, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>

presentazione della dichiarazione, redatta sull'apposita modulistica, sottoscritta dal gestore della struttura ricettiva.

Art. 7
Versamenti

1. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta, nella misura dovuta, al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta dal soggetto passivo ed al successivo versamento.
2. Il gestore della struttura ricettiva indica l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno riportandolo, con separato dettaglio, nel documento fiscale relativo al prezzo del pernottamento, emesso in base alla vigente disciplina in materia di Imposta sul valore aggiunto.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo in ciascun mese, entro il sedicesimo giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
4. Il versamento è effettuato attraverso i canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della S.E.PI. S.p.a.

Art. 7-bis
Comunicazioni del gestore della struttura ricettiva

1. E' fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva di far pervenire a S.E.PI. S.p.a., entro le medesime scadenze di cui al precedente art. 7 ed in relazione agli stessi periodi di riferimento, i dati identificativi dei soggetti passivi che non hanno corrisposto l'imposta, in tutto o in parte.
2. La comunicazione deve indicare il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo di residenza di ciascun contribuente che non ha ottemperato all'obbligo di corrispondere l'imposta nonché l'importo dell'omesso pagamento dell'imposta e il periodo di soggiorno in relazione al quale l'imposta è dovuta.
3. La comunicazione è effettuata con le medesime modalità di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

(omissis)

Art. 7
Versamenti

1. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta, nella misura dovuta, al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta. **Quest'ultimo versa al Comune l'imposta dovuta dal soggetto passivo.**
2. Il gestore della struttura ricettiva indica l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno riportandolo, con separato dettaglio, nel documento fiscale relativo al prezzo del pernottamento, emesso in base alla vigente disciplina in materia di Imposta sul valore aggiunto.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo in ciascun mese, entro **l'ultimo** giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
4. Il versamento è effettuato attraverso i canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della S.E.PI. S.p.a.

Art. 7-bis
Comunicazioni del gestore della struttura ricettiva

[abrogato]

(omissis)

Art. 7-sexties
Registrazione dei dati

1. Il locatore ovvero, in via subordinata, il diverso soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento, entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la locazione, registra sul portale telematico messo a disposizione dal Comune la data di inizio e data di fine della locazione e l'importo del canone o corrispettivo. L'accesso al portale avviene tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

2. Il soggetto di cui al comma precedente è tenuto alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardano i cinque anni precedenti a quello in corso.

Art. 7-septies
Dichiarazioni

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il soggetto di cui all'articolo precedente trasmette alla S.E.P.I. S.p.a. la dichiarazione annuale, riferita all'anno precedente, nella quale sono indicati, con dettaglio mensile, i dati registrati.

2. La dichiarazione è trasmessa telematicamente attraverso il portale di cui all'art. 5-bis mediante una procedura di validazione/conferma dei dati registrati nel corso dell'anno precedente. In caso di impossibilità dell'inoltro telematico, è ammessa la presentazione della dichiarazione redatta sull'apposita modulistica, sottoscritta dal responsabile d'imposta.

Art. 7-octies
Versamenti

1. Entro il termine di durata della locazione, il soggetto passivo corrisponde l'imposta al responsabile d'imposta. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta ed al successivo versamento.

2. Il responsabile d'imposta effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in ciascun mese, entro il sedicesimo giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

3. Il versamento è effettuato attraverso i canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della S.E.P.I. S.p.a.

Titolo IV
Controlli, sanzioni e altre disposizioni di carattere generali

Art. 7-sexties
Registrazione dei dati

1. Il locatore ovvero, in via subordinata, il diverso soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento, entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la locazione, registra sul portale telematico messo a disposizione dal Comune la data di inizio e data di fine della locazione e l'importo del canone o corrispettivo. **La registrazione mensile è autenticata tramite l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).**

2. Il soggetto di cui al comma precedente è tenuto alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardano i cinque anni precedenti a quello in corso.

Art. 7-septies
Dichiarazioni

1. **La dichiarazione annuale deve essere presentata cumulativamente, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.**

Art. 7-octies
Versamenti

1. Entro il termine di durata della locazione, il soggetto passivo corrisponde l'imposta al responsabile d'imposta. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta ed al successivo versamento.

2. Il responsabile d'imposta effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in ciascun mese, entro **l'ultimo** giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

3. Il versamento è effettuato attraverso i canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della S.E.P.I. S.p.a.

Titolo IV
Controlli, sanzioni e altre disposizioni di carattere generali

Art. 7-nonies
Conto della gestione

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il gestore della struttura ricettiva e, per le locazioni brevi, il responsabile d'imposta, trasmettono alla S.E.PI. S.p.a. il conto della gestione, riferito all'anno precedente, nel quale sono indicate le riscossioni e i versamenti dell'imposta.
2. Il conto della gestione è trasmesso telematicamente attraverso il portale di cui all'art. 5-bis mediante una procedura di validazione/conferma dei dati registrati nel corso dell'anno precedente. In caso di impossibilità dell'inoltro telematico è ammessa la presentazione del conto cartaceo, debitamente sottoscritto.

Art. 8
Attività di controllo

1. La S.E.PI. S.p.a. effettua il controllo sull'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto passivo nonché sul rispetto degli obblighi a carico del gestore della struttura ricettiva e del responsabile d'imposta; provvede altresì a sanzionare le violazioni rilevate.

2. Gli avvisi di accertamento per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

3. L'ufficio comunale competente in materia di attività produttive trasmette alla S.E.PI. S.p.a., con cadenza trimestrale, l'elenco aggiornato delle strutture ricettive risultanti sul territorio comunale, con indicazione delle nuove aperture, dei subingressi e delle cessazioni intervenute nel trimestre.

Art. 9
Sanzioni

1. Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.

Art. 7-nonies
Conto della gestione

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il gestore della struttura ricettiva e, per le locazioni brevi, il responsabile d'imposta, trasmettono alla S.E.PI. S.p.a. il conto della gestione, riferito all'anno precedente, nel quale sono indicate le riscossioni e i versamenti dell'imposta.

2. Il conto della gestione è trasmesso telematicamente attraverso il portale di cui all'art. 5-bis mediante una procedura di validazione e conferma dei dati registrati nel corso dell'anno precedente. In caso di impossibilità dell'inoltro telematico è ammessa la presentazione del conto cartaceo, debitamente sottoscritto.

3. [Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per i versamenti dell'imposta dovuta fino al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020.](#)

Art. 8
Attività di controllo

1. La S.E.PI. S.p.a. effettua il controllo sull'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto passivo nonché sul rispetto degli obblighi a carico del gestore della struttura ricettiva e del responsabile d'imposta; provvede altresì a sanzionare le violazioni rilevate.

1-bis. [Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele dichiarazione sono emessi, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.](#)

2. Gli avvisi di accertamento per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

3. L'ufficio comunale competente in materia di attività produttive trasmette alla S.E.PI. S.p.a., con cadenza trimestrale, l'elenco aggiornato delle strutture ricettive risultanti sul territorio comunale, con indicazione delle nuove aperture, dei subingressi e delle cessazioni intervenute nel trimestre.

Art. 9
Sanzioni

1. [Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 6 e 7-septies si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.](#) Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla

<p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.</p> <p>3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 5-bis, 6, 7, commi 2 e 3, 7-bis, 7-ter, 7-sexties, 7-septies e 7-nonies, comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del gestore della struttura ricettiva o del responsabile d'imposta, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto previsto dai commi che seguono, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità in capo al gestore ai sensi delle leggi vigenti; al procedimento di irrogazione si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.</p> <p>3-bis. Per l'omissione o infedeltà nella registrazione mensile dei dati, di cui all'art. 5-bis e all'art. 7-sexties, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>4. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 e all'art. 7-septies, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>5. Per l'omessa, incompleta o infedele indicazione dell'imposta di soggiorno nel documento fiscale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>6. Per l'omesso o il ritardato versamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva rispetto a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>7. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione della comunicazione prevista dall'art. 7-bis del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>8. Per l'omessa o non conforme esposizione della cartellonistica informativa prevista dall'art. 7-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>9. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione del conto della gestione previsto dall'art. 7-nonies del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p>	<p>base dei principi dettati dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.</p> <p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.</p> <p>3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 5-bis, 7-ter, 7-sexties, e 7-nonies, comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del gestore della struttura ricettiva, del responsabile d'imposta, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto previsto dai commi che seguono, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità in capo al gestore ai sensi delle leggi vigenti; al procedimento di irrogazione si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.</p> <p>3-bis. Per l'omissione o infedeltà nella registrazione mensile dei dati, di cui all'art. 5-bis e all'art. 7-sexties, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>4. <i>[abrogato]</i></p> <p>5. Per l'omessa, incompleta o infedele indicazione dell'imposta di soggiorno nel documento fiscale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>6. <i>[abrogato]</i></p> <p>7. <i>[abrogato]</i></p> <p>8. Per l'omessa o non conforme esposizione della cartellonistica informativa prevista dall'art. 7-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>9. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione del conto della gestione previsto dall'art. 7-nonies del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p>
--	--